

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
A5-0146/2003

30 aprile 2003

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante  
statuto della società cooperativa europea  
(9923/2002 – C5-0485/2002 – 1991/0388(CNS))

Nuova consultazione

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Evelyne Gebhardt

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	6
MOTIVAZIONE.....	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI.....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI.....	13

## PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 5 marzo 1992 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 100 A del trattato CE, la proposta di regolamento del Consiglio recante statuto della società cooperativa europea (COM(1991) 273 – 1991/0388 (SYN)).

Nella seduta del 20 gennaio 1993 il Parlamento europeo ha emesso il proprio parere sulla proposta di regolamento del Consiglio.

Il 2 dicembre 1993, dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo ha confermato in prima lettura (A3-0364/93), nel quadro della procedura di codecisione, la sua votazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante statuto della società cooperativa europea (COM(1991) 273 – 1991/0388 (COD)).

Il 27 ottobre 1999, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo ha confermato in prima lettura (A5-0037/1999), con diversa base giuridica (articolo 95 del Trattato CE), la sua votazione del 20 gennaio 1993.

Con lettera in data 11 ottobre 2002 il Consiglio ha nuovamente consultato il Parlamento europeo, a norma dell'articolo 308 del Trattato CE, sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio recante statuto della società cooperativa europea (9923/2002 - 1991/0388 (CNS)).

Nella seduta del 21 ottobre 2001 il Presidente del Parlamento europeo ha annunciato di aver deferito tale proposta alla commissione giuridica e per il mercato interno per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e alla commissione per i problemi economici e monetari (C5-0485/2002).

Nella riunione del 29 gennaio 2000 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatrice Evelyne Gebhardt.

Nelle riunioni del 29 febbraio 2000, 5 novembre 2002 e 3 dicembre 2002, 20 febbraio 2003 e 23 aprile 2003 la commissione ha esaminato la proposta di regolamento del Consiglio e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 13 voti favorevoli e 13 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Evelyne Gebhardt, relatrice; Ulla Maija Aaltonen, Paolo Bartolozzi, Luis Berenguer Fuster (in sostituzione di Maria Berger), Willy C.E.H. De Clercq, Proinsias De Rossa (in sostituzione di François Zimeray, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Raina A. Mercedes Echerer, Janelly Fourtou, Marie-Françoise Garaud, Fiorella Ghilardotti, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Malcolm Harbour, The Lord Inglewood, Hans Karlsson, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer (in sostituzione di Marianne L.P. Thyssen), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Astrid Thors, Margrietus J. van den Berg (in sostituzione di Carlos Candal, a norma dell'articolo 153,

paragrafo 2, del regolamento), Diana Wallis e Stefano Zappalà.

La relazione è stata depositata il 30 aprile 2003.

## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

### Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante statuto della società cooperativa europea (COM(1991) 273 – C5-0485/2002 – 1991/0388(CNS))

#### (Procedura di codecisione: nuova consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (9923/2002),
  - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1991) 273)<sup>1</sup> e la proposta modificata (COM) (1993)252<sup>2</sup>,
  - visto il proprio parere emesso in prima lettura il 20 gennaio 1993<sup>3</sup> e confermato il 2 dicembre 1993<sup>4</sup> e il 27 ottobre 1999<sup>5</sup>,
  - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C5-0485/2002),
  - visti gli articoli 67 e 71, paragrafo 2, del proprio regolamento,
  - visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno e i pareri, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i problemi economici e monetari (A5-0146/2003),
1. approva la proposta del Consiglio quale emendata;
  2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  3. incarica il proprio Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo del Consiglio

Emendamenti del Parlamento

#### Emendamento 1 Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare *l'articolo 308*,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare *l'articolo 95*,

<sup>1</sup> GU C 99 del 21.4.1992, pag. 37.

<sup>2</sup> GU C 236 del 31.8.1993, pag. 36

<sup>3</sup> GU C 42 del 15.2.1993, pag. 84

<sup>4</sup> GU C 342 del 20.12.1993, pag. 30

<sup>5</sup> GU C 154 del 5.6.2000, pag. 22

*Motivazione*

*L'articolo 95 del trattato CE costituisce lex specialis rispetto all'articolo 308 e rappresenta pertanto la corretta base giuridica.*

## MOTIVAZIONE

Il 3 giugno 2002, a distanza di undici anni dalla proposta della Commissione, il Consiglio si è accordato su un testo di regolamento recante statuto della società cooperativa europea. Avendo il Consiglio, dopo la prima lettura da parte del Parlamento europeo<sup>1</sup>, completamente riscritto la proposta dell'Esecutivo comunitario, si è trovato nell'obbligo di consultare nuovamente il Parlamento europeo, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia. Avendo deliberato all'unanimità, il Consiglio ha anche potuto basare l'atto giuridico sull'articolo 308 del Trattato CE. Ciò implica che il Parlamento europeo non si trova più in una situazione di codecisione ex articolo 251.

### **1. L'articolo 308 del Trattato CE non costituisce la corretta base giuridica.**

Come giustamente conclude il Servizio giuridico del Parlamento europeo<sup>2</sup>, la lettera di consultazione del Consiglio inviata al Parlamento europeo l'11 ottobre 2002 non fornisce alcuna motivazione per la modifica della base giuridica<sup>3</sup> della proposta della Commissione del 1991.

L'argomento che milita contro la base giuridica prescelta dal Consiglio (art. 308 CE) è l'esistenza dell'articolo 95 (ex 100a, Mercato interno) che costituisce *lex specialis* rispetto all'articolo 308. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia si può far ricorso all'articolo 308 del Trattato come base giuridica di un atto quando non vi sia alcuna altra disposizione del Trattato che conferisca agli organi comunitari i poteri d'azione per varare il provvedimento legislativo in questione.<sup>4</sup>

Sul modello della proposta relativa allo Statuto della società per azioni europea del 1989<sup>5</sup>, le tre proposte di regolamento del 1991, sull'associazione europea, sulla società cooperativa europea e sulla mutua europea, avevano individuato la base giuridica nell'articolo 95 (ex 100a) del Trattato.

### **2. L'articolo 95 costituisce la corretta base giuridica**

Il regolamento proposto crea una struttura societaria autonoma di diritto europeo, parallela alle forme societarie nazionali. L'articolo 8 chiarisce che il regolamento non basta da solo a definire la struttura di tale società, dovendo riferirsi allo statuto della società cooperativa di cui si tratta e al diritto societario dello Stato nazionale in cui essa ha sede.

Trattasi pertanto di un'armonizzazione (ravvicinamento legislativo, ossia rimozione degli ostacoli che si frappongono al funzionamento del Mercato interno) e non già della sostituzione di 15 modelli societari nazionali con un modello europeo. Come ha chiarito la Corte di giustizia nella sua sentenza del 9 ottobre 2001 sulla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche, la creazione di nuove tipologie di brevetto - quale il brevetto comunitario - è

---

<sup>1</sup> Relazione Vayssade, A3-00091/93 del 15.1.1993, GU C42 del 15.2.1993, p. 84.

<sup>2</sup> Paragrafo 8 del Parere del 13 gennaio 2003.

<sup>3</sup> L'ex articolo 100a del Trattato CE - COM(91)273, GU C99 del 21.4.1992, p. 17; proposta modificata COM(93)252, GU C236 del 31.9.1993, p. 17.

<sup>4</sup> P. es. C-45/86 del 26 marzo 1987 - Commissione/Consiglio, Raccolta 1987, p. 1520, paragrafo 13

<sup>5</sup> COM(89)268 - GU C263, del 21.10.1989, p. 41

possibile unicamente sulla base dell'articolo 308 CE<sup>1</sup>. Trasposto al caso del diritto societario, nel caso in cui il regolamento introducesse una forma societaria (europea) del tutto nuova, l'articolo 95 (ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri) *non* sarebbe la base giuridica corretta.

Al riguardo, già le relazioni Oddy/Rothley<sup>2</sup> nonché la relazione Vayssade<sup>3</sup> (prima lettura del Parlamento europeo), consideravano:

*"Far cadere la scelta dell'articolo 100 A quale base giuridica del regolamento, poiché nella fattispecie si crea del diritto 'sovranazionale' e non si armonizza del diritto nazionale, significherebbe formulare in modo troppo rigido il concetto armonizzazione giuridica. L'uniformazione mediante un regolamento (...) non rappresenta che la forma più decisa dell'armonizzazione giuridica; (...) con il regolamento si introduce nei diritti delle società degli Stati membri una forma giuridica che a partire da tale momento sarà comune a tutti e avvicinerà in modo più marcato gli uni agli altri. Si osservi in questo contesto che nell'articolo 100 A si parla di 'misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentare e amministrative' - ivi compreso il regolamento (...). L'altro presupposto per l'applicazione dell'articolo 100 A, ossia l'attinenza dello Statuto della SE con 'l'instaurazione' e il 'funzionamento del mercato interno' non dovrebbe essere messo in dubbio da nessuna parte."*<sup>4</sup>

Tali argomenti restano validi anche dopo le modifiche di Maastricht e Amsterdam e possono applicarsi pienamente alla società cooperativa europea<sup>5</sup>. Il regolamento infatti non introduce disposizioni organizzative esaustive per il "modello cooperativo europeo", ma ne regola unicamente la struttura facendo per il resto riferimento sistematico al diritto nazionale dello Stato in cui la società ha sede. Vi sono oltretutto numerosi altri aspetti non disciplinati, quali ad esempio le questioni fiscali e di concorrenza, i diritti d'autore e le disposizioni in materia di insolvenza.

La società cooperativa europea contribuisce alla realizzazione del mercato interno che, come la CGdCE ha recentemente confermato<sup>6</sup>, è la condizione necessaria per un legittimo ricorso all'articolo 95. Il regolamento proposto uniforma il diritto degli Stati membri, un ravvicinamento legislativo indispensabile per la creazione e l'amministrazione di società transeuropee.

---

<sup>1</sup> C-377/98, Sentenza del 9 ottobre 2001 . Paesi Bassi c. Parlamento europeo e Consiglio, paragrafo 25.

<sup>2</sup> A3-0732/90 e A3-0373/90, Motivazione, p. 4

<sup>3</sup> A3-0001/93, Motivazione, p. 63

<sup>4</sup> A3-0372/90 e A3-0373/90, Motivazione, p. 4

<sup>5</sup> Relazione Vayssade, A3-0001/93 del 15.1.1993 - GU C42 del 15.2.1993, p. 84; Risoluzione PE A3-0364/93 del 2 dicembre 1993, considerando R, GU 342 del 20.12.1993, p.30; Risoluzione PE A5-0037/1999 del 27 ottobre 1999, par. XXVIII

<sup>6</sup> Vendita di prodotti del tabacco, Sentenza del 10 dicembre 2002, C-491/01, punto 60.

25 marzo 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea  
(9923/2002 – C5-0485/2002 – 1991/0388(CNS))

Relatore per parere: Alexander Radwan

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 27 novembre 2002 la commissione per i problemi economici e monetari ha nominato relatore per parere Alexander Radwan.

Nelle riunioni del 18 febbraio, 18 marzo e 25 marzo 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 13 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), José Manuel García-Margallo y Marfil, Philippe A.R. Herzog, John Purvis (vicepresidenti), Alexander Radwan (relatore per parere), Generoso Andria, Roberto Felice Bigliardo, Armonia Bordes, Hans Udo Bullmann, Bert Doorn (in sostituzione di Renato Brunetta), Harald Ettl (in sostituzione di Giorgos Katiforis), Jonathan Evans, Carles-Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lutz Goepel (in sostituzione di Ingo Friedrich), Lisbeth Grönfeldt Bergman, Mary Honeyball, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Werner Langen (in sostituzione di Brice Hortefeux), Astrid Lulling, Thomas Mann (in sostituzione di Hans-Peter Mayer), Ioannis Marinou, David W. Martin, Miquel Mayol i Raynal, Peter Michael Mombaur (in sostituzione di Mónica Ridruejo), Fernando Pérez Royo, Elly Plooij-van Gorsel (in sostituzione di Christopher Huhne), Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Ieke van den Burg (in sostituzione di Pervenche Berès) e Theresa Villiers.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

Il Parlamento europeo viene nuovamente consultato sulla proposta di regolamento recante lo statuto della cooperativa europea poiché il Consiglio, a undici anni dalla sua presentazione da parte della Commissione, ne ha completamente riscritto il testo. Come già avvenuto per la proposta concernente lo statuto della società europea, anche in questo caso il Consiglio ha scelto all'unanimità, quale base giuridica, l'articolo 308 del trattato CE, senza peraltro fornire una motivazione per la modifica della base giuridica.

L'articolo 308 rappresenta tuttavia una "clausola paracadute" del trattato, intesa a consentire l'azione della Comunità in quei casi in cui essa appare necessaria ma non esiste una base giuridica specifica. Inoltre, l'applicazione dell'articolo 308 prevede la semplice consultazione del Parlamento europeo, che viene dunque coinvolto nella procedura solo dopo che il Consiglio ha già deciso ogni aspetto all'unanimità. Ciò fa sì che gli atti giuridici adottati rappresentino soltanto il minimo comun denominatore fra gli interessi dei singoli Stati membri, risultando oltremodo complicati ma di scarso valore aggiunto europeo.

Va invece rilevato che la regolamentazione proposta non rappresenta affatto una novità assoluta, bensì è intesa a creare una struttura parallela di diritto comunitario per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali relative alle cooperative. Si tratta dunque di misure di armonizzazione intese a eliminare ostacoli al funzionamento del mercato interno. La base giuridica specifica per siffatte misure di armonizzazione è rappresentata dall'articolo 95 del trattato CE, che prevede fra l'altro competenze di codecisione per il Parlamento europeo, a norma dell'articolo 251. Questa valutazione si basa sul parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo, che ha individuato nell'articolo 95 del trattato la base giuridica appropriata.

Il Parlamento europeo aveva ammonito il Consiglio che non avrebbe tollerato il ripetersi del modello seguito per lo statuto della società europea, ma il Consiglio ha ignorato tale avvertimento. Onde salvaguardare la funzione legislativa del Parlamento, il relatore per parere propone dunque di esigere il ripristino della base giuridica scelta dalla Commissione nel 1991, ossia l'articolo 95, e quindi l'applicazione della procedura di codecisione.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione il seguente emendamento:

Testo del Consiglio <sup>1</sup>	Emendamento del Parlamento
Emendamento 1 Visto 1	
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo <b>308</b> ,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo <b>95</b> ,

### *Motivazione*

*L'articolo 95 è la base giuridica appropriata per una proposta concernente l'armonizzazione di disposizioni legislative nazionali ai fini del miglior funzionamento del mercato interno.*

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

24 marzo 2003

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI**

destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società cooperativa europea  
(COM(1991) 273 – C5-0485/2002 – 1991/0388(CNS))

Relatore per parere: Lennart Sacrédeus

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 12 novembre 2002 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore per parere Lennart Sacrédeus.

Nelle riunioni del 20 febbraio e 19/20 marzo 2003 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Marie-Hélène Gillig (presidente f.f.), Winfried Menrad (vicepresidente), Marie-Thérèse Hermange (vicepresidente), Lennart Sacrédeus (relatore per parere), Elspeth Attwooll, Regina Bastos, Hans Udo Bullmann (in sostituzione di Luigi Cocilovo), Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Anne-Karin Glase), Roger Helmer, Richard Howitt (in sostituzione di Carlo Fatuzzo), Stephen Hughes, Anne Elisabet Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Claude Moraes, Bartho Pronk, Herman Schmid, Helle Thorning-Schmidt, Ieke van den Burg e Barbara Weiler.

## BREVE GIUSTIFICAZIONE

Laddove i principali problemi relativi al coinvolgimento dei lavoratori nella Società cooperativa europea (SCE) sono l'oggetto di una proposta separata, l'importanza della presente proposta per quanto riguarda i diritti dei lavoratori non va sottovalutata per due motivi principali:

- Il regolamento sullo statuto della SCE e la direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori sono indissociabili, con la conseguenza che le scelte politiche relative a una di queste due proposte, per esempio la questione della base giuridica, influenzeranno inevitabilmente anche l'altra proposta.
- Benché i dettagli del coinvolgimento dei lavoratori siano definiti nella direttiva, i meccanismi per fare in modo che il coinvolgimento del personale nella SCE funzioni di fatto dipendono in ampia misura da come le disposizioni della direttiva sono integrate nella presente proposta.

Alla luce di quanto sopra, il relatore per parere ha scelto tre priorità politiche per il suo progetto di parere:

- A) insistere su una base giuridica che conceda pieni diritti di codecisione al PE;
- B) garantire che i requisiti esistenti di informazione e consultazione siano pienamente rispettati nella procedura *precedente* alla registrazione di una SCE e ad eventuali cambiamenti successivi nella sua struttura;
- C) salvaguardare i diritti dei lavoratori che esistevano prima della creazione della SCE.

### La base giuridica

Il Consiglio ha ancora una volta – come nel caso dello Statuto della società europea, scelto l'articolo 308 come base giuridica. L'articolo 308 riduce il ruolo del PE nella procedura a mera consultazione; ma persino tale consultazione è puramente formale dato che il testo del Consiglio perviene al Parlamento solo dopo che tutto è stato deciso all'unanimità in seno al Consiglio. Il risultato di tale approccio è una legislazione che rappresenta unicamente il minimo denominatore comune tra gli interessi dei singoli Stati membri – vale a dire eccessivamente complicata e per di più con scarso valore aggiunto europeo.

Il PE ha messo in guardia il Consiglio che non avrebbe tollerato da parte di quest'ultimo una ripetizione della sua posizione relativa allo statuto della società europea. Il Consiglio ha ignorato tale avvertimento. Per salvaguardare il ruolo del PE nel processo legislativo, e in base al parere formulato dal Servizio giuridico del PE, che sostiene la tesi che l'articolo 95 del trattato sia la base giuridica corretta, il relatore per parere propone di contestare la base giuridica del regolamento (emendamento 1).

### Diritto di informazione e di consultazione prima di cambiamenti strutturali relativi alla SCE

Il relatore del parere ritiene che la procedura che porta alla costituzione di una SCE debba essere quanto più possibile trasparente e che i diritti esistenti del personale per quanto riguarda la consultazione e l'informazione debbano essere pienamente rispettati. Egli propone pertanto una serie di emendamenti miranti a garantire da un lato che le implicazioni previste sull'occupazione in conseguenza della costituzione della SCE siano espone in tutta chiarezza fin dall'inizio e dall'altro che venga concesso ai rappresentanti dei lavoratori il tempo di esprimere un parere prima che la decisione effettiva venga adottata. Dato che la proposta di regolamento prende in considerazione le varie fasi del ciclo vitale di una SCE (costituzione, trasferimento della sede sociale, cessazione), sono necessarie varie serie di emendamenti per adattare tali idee alle varie situazioni descritte nella proposta di regolamento. Si parte dal principio che l'organo di direzione o di amministrazione debba essere obbligato a tenere conto degli effetti sull'occupazione dei cambiamenti strutturali proposti (emendamenti 3, 8, 15, 24); i rappresentanti del personale devono avere il diritto di esprimere un parere sul cambiamento programmato (emendamenti 4, 9, 16, 25); è necessario garantire che tale parere sia sottoposto per tempo all'attenzione di coloro che prendono di fatto le decisioni (emendamenti 5, 10, 17, 26). Una garanzia effettiva del rispetto dei diritti dei lavoratori è fornita in caso di trasferimento della sede sociale e di costituzione mediante fusione, situazioni in cui è previsto quale presupposto della registrazione il certificato di un organo indipendente che attesti la correttezza della procedura (emendamenti 6, 12).

#### Salvaguardare i diritti dei lavoratori in generale

Il relatore per parere ritiene che la costituzione di una SCE non debba tradursi per i lavoratori in una perdita dei diritti acquisiti prima di tale costituzione. Alcuni emendamenti fanno riferimento a questo importante principio (emendamenti 11, 13, 14, 18, 22, 23, 27).

#### Varie

Altri emendamenti riguardano il rapporto tra lo statuto della SCE e l'accordo sul coinvolgimento dei lavoratori (emendamenti 2, 7), la designazione e le modalità decisionali dell'autorità di vigilanza nel caso della partecipazione dei lavoratori (emendamenti 20, 21) e condizioni di equità tra un sistema monistico e un sistema dualistico (emendamento 19).

## **EMENDAMENTI**

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione <sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

*Motivazione*

*L'articolo 95 è la base giuridica più adeguata per una proposta che pone l'accento sul funzionamento del mercato interno. La proposta introduce una struttura parallela a quelle sulle società cooperative nazionali già esistenti negli Stati membri in modo da superare gli ostacoli determinati dall'applicazione delle leggi nazionali alla Società cooperativa europea. Tuttavia, essa non crea uno strumento giuridico realmente nuovo, bensì si concentra primariamente su disposizioni per fare in modo che le diverse norme nazionali siano compatibili tra di loro. Pertanto non è valido l'argomento del Consiglio che non si può invocare l'articolo 95 in quanto si limita al ravvicinamento delle disposizioni nazionali in contrapposizione con la creazione ex nihilo di nuove norme. Il punto di vista che la proposta riguardi maggiormente il ravvicinamento della legislazione che non la creazione di nuova legislazione è inoltre messo in rilievo dal fatto che sugli 80 articoli di cui è composta la proposta del Consiglio 45 fanno riferimento a disposizioni nazionali.*

Emendamento 2  
Considerando 13 bis (nuovo)

***13 bis. In vista della creazione finale di un quadro giuridico uniforme per il funzionamento della SCE, il presente regolamento dovrebbe mirare ad essere interpretato come un incoraggiamento a raggiungere un livello di uniformità quanto più grande possibile.***

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

### Motivazione

*L'attuale proposta si basa ancora in modo eccessivo sulle legislazioni nazionali, il che significa che, nei fatti, si è presenza non di una SCE uniforme ma di 15 sistemi diversi. Poiché l'obiettivo dovrebbe essere un mercato interno unico che consenta la libera concorrenza, gli ostacoli a quest'ultima dovrebbero essere rimossi per quanto possibile.*

### Emendamento 3 Articolo 4, paragrafo 7

7. Lo statuto fissa il numero minimo di quote da sottoscrivere per la qualità di socio. Qualora preveda che nelle assemblee generali la maggioranza è costituita da soci che sono persone fisiche e contempli un obbligo di sottoscrizione connesso alla partecipazione dei soci all'attività della SCE, lo statuto non può imporre per l'acquisto della qualità di socio la sottoscrizione di più di una quota.

7. Lo statuto fissa il numero minimo di quote da sottoscrivere per la qualità di socio. Qualora preveda che nelle assemblee generali la maggioranza è costituita da soci che sono persone fisiche e contempli un obbligo di sottoscrizione connesso alla partecipazione dei soci all'attività della SCE, lo statuto non può imporre per l'acquisto della qualità di socio la sottoscrizione di più di una quota. ***Lo statuto fissa eventualmente la quota massima di capitale che un socio ha diritto di detenere.***

### Motivazione

*L'autonomia statutaria dovrebbe offrire la possibilità di fissare un massimale per la partecipazione al capitale di un singolo socio. Ciò corrisponde all'idea fondamentale di una cooperativa quale associazione di persone fisiche con pari diritti e doveri.*

### Emendamento 4 Articolo 5, paragrafo 4, nuovo trattino

***- le modalità di coinvolgimento dei lavoratori determinate in conformità della direttiva 2002/ /CE:***

*Motivazione*

*La necessità di inserire un riferimento alle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nello statuto della SCE consegue direttamente dall'articolo 11, paragrafo 4, che stabilisce un collegamento diretto tra lo statuto e tali modalità.*

Emendamento 5  
Articolo 7 paragrafo 3

3. L'organo di direzione o amministrativo redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento e sono spiegate le conseguenze per i soci, per i creditori, per i lavoratori e per i titolari di altri diritti.

3. L'organo di direzione o amministrativo redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici ***nonché gli effetti sull'occupazione*** del trasferimento e sono spiegate le conseguenze per i soci, per i creditori, per i lavoratori e per i titolari di altri diritti.

*Motivazione*

*Non solo nel caso di un trasferimento programmato della sede sociale, ma anche nel caso di tutti gli eventi relativi alla costituzione e alla cessazione di una SCE, occorrerebbe esporre in tutta chiarezza gli effetti sull'occupazione dei cambiamenti strutturali previsti in modo da consentire di valutare se tali cambiamenti porteranno (o siano eventualmente intesi a portare) a una riduzione del personale. Si vedano emendamenti analoghi agli articoli 23, 35, paragrafo 3 e 76, paragrafo 3.*

Emendamento 6  
Articolo 7 paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. All'organo che rappresenta i lavoratori istituito conformemente alla direttiva 2002/.../CE viene data l'opportunità di esprimere un parere sulla proposta di trasferimento di una sede sociale a tempo debito prima dell'assemblea generale chiamata a***

***pronunciarsi sul trasferimento.***

*Motivazione*

*L'emendamento fa parte di una serie di modifiche proposte miranti a garantire procedure corrette d'informazione e di consultazione e piena trasparenza in tutti i casi di modifica della struttura della SCE. Esso si ricollega logicamente all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 3 che chiede che l'organo di direzione o amministrativo esponga in tutta chiarezza gli effetti sull'occupazione di un cambiamento programmato nella struttura, all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 4, che chiede che l'organo di direzione o amministrativo di sottoporre il parere del personale all'attenzione dell'assemblea generale, e infine all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 8 che prevede una verifica per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di informazione e di consultazione prima che il trasferimento possa essere registrato. Si vedano anche emendamenti analoghi per quanto riguarda la costituzione di una SCE mediante fusione (articolo 24 bis (nuovo), 25, paragrafo 1 e 29, paragrafo 2), la costituzione di una SCE mediante trasformazione (articolo 35, paragrafi 3 e 4) e la riconversione di una SCE in cooperativa nazionale (articolo 76, paragrafi 3 e 4).*

Emendamento 7  
Articolo 7 paragrafo 4

4. I soci, i creditori della SCE e i titolari di altri diritti e qualsiasi altra entità legittimata dalla legislazione nazionale a esercitare i diritti, almeno un mese prima dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la sede sociale della SCE, il progetto di trasferimento e la relazione redatta ai sensi del paragrafo 3 e di ottenere su richiesta, copia gratuita di detti documenti.

4. I soci, i creditori della SCE e i titolari di altri diritti e qualsiasi altra entità legittimata dalla legislazione nazionale a esercitare i diritti, almeno un mese prima dell'assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di esaminare, presso la sede sociale della SCE, il progetto di trasferimento e la relazione redatta ai sensi del paragrafo 3 ***nonché il parere dell'organo che rappresenta i lavoratori, ai sensi del paragrafo 3 bis*** e di ottenere su richiesta, copia gratuita di detti documenti.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo).*

Emendamento 8  
Articolo 7 paragrafo 8

8. Nello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale, un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta in modo probante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento.

8. Nello Stato membro in cui la SCE ha sede sociale, un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta in modo probante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento ***nonché il rispetto delle disposizioni pertinenti per quanto riguarda il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella procedura che porta al trasferimento.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'emendamento all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo).*

Emendamento 9  
Articolo 11 paragrafo 4

4. Lo statuto della SCE non deve mai essere in conflitto con le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori così stabilite. Ove tali nuove modalità stabilite ai sensi della direttiva 2002/.../CE siano in contrasto con lo statuto esistente, questo è modificato per quanto necessario.

4. Lo statuto della SCE non deve mai essere in conflitto con le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori così stabilite. Ove tali nuove modalità stabilite ai sensi della direttiva 2002/.../CE siano in contrasto con lo statuto esistente, questo è modificato per quanto necessario ***entro 3 mesi.***

*Motivazione*

*La definizione di un termine preciso entro il quale lo statuto dev'essere uniformato alle modalità sul coinvolgimento dei lavoratori è fondamentale per evitare un'incoerenza tra lo statuto della SCE e le modalità sul coinvolgimento dei lavoratori che potrebbe dare luogo a incertezze giuridiche.*

Emendamento 10  
Articolo 14, paragrafo 1 bis (nuovo)

***1 bis. Lo statuto può prevedere una durata minima per la qualità di socio.***

*Motivazione*

*Per alcune cooperative (di produzione) una tale disposizione è necessaria tra l'altro per poter richiedere aiuti pubblici. Il riferimento esplicito a questa possibilità, comunque non esclusa nel regolamento, dovrebbe rivalutare l'autonomia statutaria.*

Emendamento 11  
Articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo)

***4 bis. Lo statuto di una SCE può prevedere che il socio che non fa più parte della cooperativa a seguito di recesso sia responsabile, fino all'autorizzazione della chiusura del terzo esercizio dopo l'anno di riferimento, nei confronti della cooperativa e di terzi, per tutti gli obblighi esistenti al momento della chiusura del bilancio utilizzato quale base per il calcolo dei suoi diritti, a concorrenza della sua precedente quota e degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto da una riserva costituita se del caso a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo).***

*Motivazione*

*Una responsabilità a carattere obbligatorio e generale di un socio dopo il recesso, come previsto per esempio nel progetto di direttiva della Commissione nel 1991 all'articolo 13, paragrafo 5 (per la durata di cinque anni), non è (più) opportuna in quanto, dal punto di vista del socio, renderebbe ingiustamente meno attraente la quota di cooperativa rispetto ad altre forme di partecipazione come le azioni. D'altro canto, una responsabilità (comunque limitata alle quote) verso i creditori e anche verso gli altri soci della cooperativa rappresenta una garanzia da non trascurare.*

Emendamento 12  
Articolo 23

L'organo di amministrazione o di direzione di ciascuna cooperativa che si fonde redige una relazione scritta particolareggiata in cui illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote. La relazione segnala inoltre, laddove esistano, particolari difficoltà di valutazione.

L'organo di amministrazione o di direzione di ciascuna cooperativa che si fonde redige una relazione scritta particolareggiata in cui illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote. La relazione segnala inoltre, laddove esistano, particolari difficoltà di valutazione ***nonché le conseguenze per l'occupazione.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3.*

Emendamento 13  
Articolo 24 bis (nuovo)

***24 bis. Ai rappresentanti dei lavoratori di ciascuna cooperativa che si fonde viene concessa, in virtù delle disposizioni nazionali pertinenti, e in particolare di quelle adottate conformemente alla direttiva del Consiglio 94/45/CE del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi d'impresa di dimensioni comunitarie, alla direttiva del Consiglio 98/59/CE del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, alla direttiva del Consiglio 98/50/CE del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al***

***mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti e alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, l'opportunità di esprimere un parere sulla fusione proposta, a tempo debito prima delle assemblee generali delle cooperative che si fondono, chiamate a pronunciarsi sulla fusione.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo).*

Emendamento 14  
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

***c bis) il parere emesso dai rappresentanti dei lavoratori conformemente all'articolo 24 bis (nuovo);***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo).*

Emendamento 15  
Articolo 27, paragrafo 2

2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE è deciso conformemente alla direttiva 2002/.../CE. Le assemblee generali di ciascuna cooperativa che si fonde possono

2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella SCE è deciso conformemente alla direttiva 2002/.../CE. Le assemblee generali di ciascuna cooperativa che si fonde possono

riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SCE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise.

riservarsi il diritto di subordinare l'iscrizione della SCE all'esplicita ratifica da parte di quest'ultima delle modalità così decise. ***I diritti dei lavoratori per quanto riguarda l'informazione, la consultazione e la partecipazione non sono in alcun caso meno favorevoli di quelli applicabili prima della fusione.***

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a garantire che non si ricorra alla creazione di una SCE quale mezzo per "eludere la partecipazione del personale".*

#### Emendamento 16 Articolo 29, paragrafo 2

2. In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione.

2. In ciascuno Stato membro interessato un organo giurisdizionale, un notaio o un'altra autorità competente rilascia un certificato che attesta l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla fusione ***nonché il rispetto delle pertinenti disposizioni per quanto riguarda il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nella procedura che porta alla fusione.***

#### *Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo).*

#### Emendamento 17 Articolo 33, paragrafo 4

4. I diritti e gli obblighi delle cooperative partecipanti in materia di condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla

4. I diritti e gli obblighi delle cooperative partecipanti in materia di condizioni e modalità di occupazione ***sia individuali***

legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE, per effetto di tale iscrizione.

**che collettive** derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE, per effetto di tale iscrizione.

#### *Motivazione*

*L'emendamento specifica più chiaramente che le disposizioni dell'articolo si riferiscono non soltanto a contratti di lavoro individuali, ma anche a condizioni di occupazione stabilite nei contratti collettivi.*

#### Emendamento 18 Articolo 35, paragrafo 1

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 (Iscrizione), la trasformazione di una cooperativa in SCE non dà luogo allo scioglimento della cooperativa né alla costituzione di una nuova persona giuridica.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 (Iscrizione), la trasformazione di una cooperativa in SCE non dà luogo allo scioglimento della cooperativa né alla costituzione di una nuova persona giuridica. ***I diritti dei lavoratori per quanto riguarda l'informazione, la consultazione e la partecipazione non sono in alcun caso meno favorevoli di quelli applicabili prima della trasformazione.***

#### *Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 27, paragrafo 2.*

#### Emendamento 19 Articolo 35, paragrafo 3

3. L'organo di direzione o di amministrazione della cooperativa in questione redige un progetto di

3. L'organo di direzione o di amministrazione della cooperativa in questione redige un progetto di

trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione indicando quali siano per i soci e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SCE.

trasformazione e una relazione che chiarisca e giustifichi gli aspetti giuridici ed economici ***nonché gli effetti sull'occupazione*** della trasformazione indicando quali siano per i soci e per i lavoratori le conseguenze derivanti dall'adozione della forma di SCE.

#### *Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3.*

#### Emendamento 20 Articolo 35, paragrafo 3bis (nuovo)

***3 bis. Ai rappresentanti dei lavoratori della cooperativa viene concessa, in virtù delle disposizioni nazionali pertinenti, e in particolare di quelle adottate conformemente alla direttiva del Consiglio 94/45/CE del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi d'impresa di dimensioni comunitarie, alla direttiva del Consiglio 98/59/CE del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, alla direttiva del Consiglio 98/50/CE del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti e alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei***

*lavoratori nella Comunità europea, l'opportunità di esprimere un parere sulla trasformazione proposta, a tempo debito prima dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla trasformazione.*

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3bis (nuovo).*

Emendamento 21  
Articolo 35, paragrafo 4

4. Il progetto di trasformazione forma oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione.

4. Il progetto di trasformazione ***nonché il parere dei rappresentanti dei lavoratori conformemente all'articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo)*** forma oggetto di una pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legge di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale convocata per pronunciarsi sulla trasformazione.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo).*

Emendamento 22  
Articolo 35, paragrafo 8

8. I diritti e gli obblighi della cooperativa da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione

8. I diritti e gli obblighi della cooperativa da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione ***sia individuali che collettive*** derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro

sono trasferiti alla SCE per effetto di tale iscrizione.

esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE per effetto di tale iscrizione.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 33, paragrafo 4.*

Emendamento 23  
Articolo 37, paragrafo 5

5. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema dualistico per le cooperative aventi la sede sociale nel suo territorio **può adottare** misure appropriate relativamente alle SCE.

5. Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema dualistico per le cooperative aventi la sede sociale nel suo territorio **adotta** misure appropriate relativamente alle SCE.

*Motivazione*

*L'emendamento mira a istituire condizioni di equità tra sistemi monistici e dualistici. Esso introduce l'obbligo di consentire l'esistenza di sistemi dualistici in tutti gli Stati membri corrispondente all'obbligo di consentire l'esistenza di sistemi monistici previsto all'articolo 42, paragrafo 2.*

Emendamento 24  
Articolo 39, paragrafo 2

2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati e revocati dall'assemblea generale. Tuttavia i membri del primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva 2002/.../CE.

2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati e revocati dall'assemblea generale. ***Ove vige la partecipazione dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori sono nominati conformemente alle prassi nazionali in materia o alle disposizioni giuridiche degli Stati membri che regolamentano la nomina di lavoratori presso gli organi delle cooperative nazionali.*** Tuttavia i membri del primo

organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori determinate conformemente alla direttiva 2002/.../CE.

*Motivazione*

*L'emendamento chiarisce che i membri dell'organo di vigilanza che rappresentano i lavoratori devono, per definizione, essere nominati dai lavoratori e non dall'assemblea generale.*

Emendamento 25  
Articolo 50, paragrafo 3

3. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori conformemente alla direttiva 2002/.../CE, **uno** Stato membro **può prevedere** che il quorum e la presa di decisioni dell'organo di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle cooperative soggette alla giurisdizione dello Stato membro interessato.

3. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione dei lavoratori conformemente alla direttiva 2002/.../CE, **lo** Stato membro **prevede** che il quorum e la presa di decisioni dell'organo di vigilanza, in deroga ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte alle norme applicabili, alle medesime condizioni, alle cooperative soggette alla giurisdizione dello Stato membro interessato.

*Motivazione*

Emendamento 26  
Articolo 59, paragrafo 4

4. Lo statuto della SCE può prevedere, qualora al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ciò sia consentito

4. Lo statuto della SCE può prevedere, qualora al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ciò sia consentito

dalla legislazione dello Stato membro in cui tale SCE ha la sede sociale, che i rappresentanti dei lavoratori partecipino alle assemblee generali, alle assemblee separate o settoriali, ***a condizione che tali rappresentanti dei lavoratori non controllino congiuntamente più del 15% del totale dei diritti di voto. Questo diritto decade con il trasferimento della sede sociale della SCE in uno Stato membro la cui legislazione non preveda tale partecipazione.***

dalla legislazione dello Stato membro in cui tale SCE ha la sede sociale, che i rappresentanti dei lavoratori partecipino alle assemblee generali, alle assemblee separate o settoriali.

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira a sopprimere dal testo del regolamento una disposizione che ridurrebbe eccessivamente i diritti di partecipazione: da un lato la soglia indicata nel progetto di proposta è puramente aleatoria; dall'altro, non è chiaro come mai il trasferimento di una sede sociale della SCE che non comporta di per sé alcun trasferimento di attività settoriali da uno Stato membro all'altro debba tradursi in una perdita automatica di diritti di partecipazione dei lavoratori per quanto riguarda le assemblee separate o settoriali.*

#### Emendamento 27 Articolo 76, paragrafo 2

2. La trasformazione di una SCE in cooperativa non comporta scioglimento né creazione di una nuova persona giuridica.

2. La trasformazione di una SCE in cooperativa non comporta scioglimento né creazione di una nuova persona giuridica. ***I diritti dei lavoratori per quanto riguarda l'informazione, la consultazione e la partecipazione non sono in alcun caso meno favorevoli di quelli applicabili prima della trasformazione.***

#### *Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 27, paragrafo 2.*

Emendamento 28  
Articolo 76, paragrafo 3

3. L'organo di direzione o di amministrazione della SCE redige un progetto di trasformazione e una relazione in cui illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione stessa e indica le conseguenze dell'adozione della forma di cooperativa per i soci e i detentori dei titoli di cui all'articolo 14 nonché per i lavoratori.

3. L'organo di direzione o di amministrazione della SCE redige un progetto di trasformazione e una relazione in cui illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici ***nonché gli effetti sull'occupazione*** della trasformazione stessa e indica le conseguenze dell'adozione della forma di cooperativa per i soci e i detentori dei titoli di cui all'articolo 14 nonché per i lavoratori.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'articolo 7, paragrafo 3.*

Emendamento 29  
Articolo 76, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. All'organo che rappresenta il personale stabilito conformemente alla direttiva 2002/.../CE viene data l'opportunità di esprimere un parere sulla proposta di trasformazione a tempo debito prima dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla trasformazione.***

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo).*

Emendamento 30  
Articolo 76, paragrafo 4

4. Il progetto di trasformazione è reso pubblico, secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data prevista per la riunione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla trasformazione.

4. Il progetto di trasformazione ***nonché il parere espresso dall'organo rappresentativo dei lavoratori conformemente all'articolo 76, paragrafo 3 bis (nuovo)*** è reso pubblico, secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, almeno un mese prima della data prevista per la riunione dell'assemblea generale chiamata a pronunciarsi sulla trasformazione.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione relativa all'articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)*

Emendamento 31  
Articolo 76, paragrafo 6 bis (nuovo)

***6 bis. I diritti e gli obblighi delle SCE da trasformare in materia di condizioni e modalità di occupazione sia individuali che collettive derivanti dalla legge nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data dell'iscrizione sono trasferiti alla SCE, per effetto di tale iscrizione.***

*Motivazione*

*L'emendamento stabilisce per la riconversione di una SCE in una cooperativa nazionale disposizioni equivalenti a quelle che si applicano nel caso della costituzione di una SCE.*

Emendamento 32  
Articolo 79, alinea

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifica. La relazione analizza in particolare l'opportunità di:

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del regolamento e, se del caso, proposte di modifica. La relazione analizza in particolare ***gli effetti del presente regolamento sull'occupazione e la competitività nell'Unione e sulle cooperative piccole e medie, e in particolare gli ostacoli che esse incontrano nella costituzione di una SCE, nonché*** l'opportunità di:

*Motivazione*

*Con la fissazione di un periodo più breve per la presentazione della relazione si mira a rimediare in modo più rapido alle carenze del regolamento. Nel contesto dell'Agenda di Lisbona l'Unione dovrebbe altresì valutare se le nuove norme legislative hanno effetti positivi sulla crescita e sull'occupazione.*